



COLDIRETTI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione Affari Costituzionali e Giustizia

Disegno di legge AS 1236 Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario

Osservazioni Coldiretti

23 ottobre 2024



L'art. 18 del disegno di legge n. 1236, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, dispone il divieto di importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna delle infiorescenze della canapa (*Cannabis sativa L.*), anche in forma semilavorata, essiccata o triturrata, nonché di prodotti contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli olii da esse derivati. Si prevede che, in tali ipotesi, si applicano le sanzioni previste al Titolo VIII del D.P.R. n. 309/1990 in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

La misura restrittiva in oggetto, che di fatto vieta i diversi utilizzi dei prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, qualora definitivamente approvata in tale formulazione, produrrà un significativo impatto negativo sulle attività economiche della filiera della canapa.

È ampiamente evidente, infatti, che l'emendamento governativo approvato, seppur non produce "effetti negativi sui saldi di finanza pubblica", come ha dichiarato il rappresentante del Governo in Commissione bilancio della Camera, genererà effetti economici sugli investimenti, l'occupazione e la redditività di tutte le attività del settore che rappresenta, in alcune aree, una valida alternativa alla produzione di piante e fiori in vaso, creando occasioni di lavoro soprattutto per giovani imprenditori in possesso di adeguata formazione tecnica.

Vero è che tali impatti economici negativi non assumerebbero rilievo se fosse provato che l'uso di prodotti derivanti da piante di canapa possa provocare effetti psicotropi o nocivi sulla base dei dati scientifici disponibili.

Ma alla luce delle evidenze scientifiche e del quadro normativo e giurisprudenziale non appare possibile giungere a siffatta conclusione. In particolare, la normativa in materia che consente la coltivazione delle varietà di canapa iscritte nel Catalogo europeo delle varietà delle specie di piante agricole, che avendo un tenore di THC inferiore o uguale allo 0,2% non hanno effetti stupefacenti, si basa su dati oramai consolidati. Inoltre, è lo stesso giudice europeo¹ a negare una preconcetta qualificazione in termini di illiceità della coltivazione e commercializzazione del cannabidiolo (CBD), componente chimico derivato dalla *cannabis* che non ha effetti stupefacenti, a differenza del THC, sostenendo che: *"gli articoli 34 e 36 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che vieta la commercializzazione del cannabidiolo (CBD) legalmente prodotto in un altro Stato membro, qualora sia estratto da cannabis sativa nella sua interezza e non soltanto dalle sue fibre e dai suoi semi, a meno che tale normativa sia idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo della tutela della salute pubblica"*.

¹ Cfr. Corte di Giustizia UE, sentenza 19 novembre 2020 in causa C-663/18.



Alla luce del pronunciamento della Corte di Giustizia, che legittima l'apposizione di divieti legislativi da parte degli Stati membri, a condizione che gli stessi siano volti alla tutela della salute pubblica, nel rispetto del principio di proporzionalità, non risultano evoluzioni nella letteratura scientifica che possano consentire al Governo italiano di ritenere che il CBD estratto dall'infiorescenza di canapa possa indurre alterazioni delle facoltà psicoattive della persona. Tanto è vero che il TAR per il Lazio, sez. III *quater*, con ordinanza n. 4234 del 2024, ha sospeso in via cautelare l'efficacia del decreto del Ministero della salute² contenente l'inserimento nella tabella dei medicinali di preparati per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo.

Concludendo, si può dire che un conto è l'uso ricreativo di *cannabis*, che già la precedente legge quadro in materia aveva escluso, altro è la lavorazione di tutte le parti vegetali che compongono le piante della canapa, infiorescenza compresa, per ricavarne prodotti d'uso alimentare, erboristico, farmaceutico privi di concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica connessi al consumo.

Si suggerisce quindi una modifica all'attuale formulazione dell'articolo 18 del d.d.l. AS 1236 che tenga conto di tale distinguo, atteso che l'eventuale approvazione del testo nell'attuale formulazione determinerà inevitabili conseguenze economiche per le imprese della filiera configurando una distorsione di concorrenza all'interno del mercato europeo in cui i medesimi prodotti sono liberamente commercializzati.

Si propone pertanto l'emendamento sotto riportato all'articolo 18 che introduce il divieto di impiego e consumo finale ad uso ricreativo di sostanze derivanti da infiorescenze ma ne ammette la produzione e la commercializzazione anche a fini di esportazione.

² D.M. del 27 giugno 2024 "Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni ed integrazioni. Inserimento nella tabella dei medicinali, sezione B, delle composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di cannabis"



AS 1236

EMENDAMENTO

Art. 18

Al comma 1, sostituire l'alinea, con il seguente: Al fine di evitare che l'assunzione di prodotti da infiorescenza della canapa possa favorire, attraverso alterazioni dello stato psicofisico del soggetto assuntore, comportamenti che mettano a rischio la sicurezza o l'incolumità pubblica o la sicurezza stradale, alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla lettera a):

al numero 1), sostituire la parola: "industriale" con la seguente: "agro-industriale";

sostituire il numero 4) con il seguente: "4) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. La presente legge non si applica al consumo ricreativo di canapa sativa L. o derivati per finalità diverse da quelle previste nella presente legge. In tali casi restano ferme le disposizioni decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309»;

alla lettera b):

sostituire il numero 2) con i seguenti:

«2) il comma 3 è sostituito con il seguente:

«3. La produzione, commercializzazione, importazione ed esportazione della canapa, composta dall'intera pianta di canapa o di sue parti, è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata, concentrata o pellettizzata per le sole finalità agro-industriali di cui al presente articolo, nonché per fini energetici, questi ultimi nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;

3) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3.bis. È vietata ogni attività o consumo ricreativo di canapa sativa L. o derivati per finalità diverse da quelle previste dalla presente legge. Si applicano in questo caso le sanzioni previste al Titolo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.;

3.ter. L'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75 è abrogato».